



Provincia di Udine
Provincie di Udin

provincia.udine@cert.provincia.udine.it

AREA AMBIENTE
SERVIZIO EMISSIONI IN ATMOSFERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI ATTIVITÀ DI VERNICIATURA, LACCATURA, DORATURA DI MOBILI ED ALTRI OGGETTI IN LEGNO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 KG/G, AI SENSI DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EMISSIONI IN ATMOSFERA

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte V recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO che all'art. 272 comma 2 del predetto D.Lgs. 152/06 è prevista la possibilità, per l'autorità competente, di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

VISTO che ai sensi dell' art. 272 comma 2, terzo capoverso, del D.Lgs. 152/06 l'autorità competente deve adottare tali autorizzazioni generali per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa e che in caso di mancata adozione, l'autorizzazione generale è rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito decreto;

VISTO che il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 prevede, fra l'altro, che l'autorizzazione generale stabilisca i requisiti generali della domanda di adesione e possa prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie autorizzate;

RITENUTO opportuno adottare ogni misura per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che, a differenza di quanto avvenuto per gli impianti definiti “esistenti” dal D.P.R. 203/88, ora considerati “anteriori al 1988” dal D.Lgs. 152/06, non sono stati fissati i valori limite alle emissioni per gli impianti nuovi e quelli “anteriori al 2006” ed in attesa dell’apposito decreto di cui al comma 2 dell’art. 271 del D.Lgs. 152/06, risulta necessario adottare dei criteri per sopperire a tale carenza;

RITENUTO opportuno fare riferimento, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti e le modifiche sostanziali, ai valori limite di emissione di cui all’allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e alle migliori tecniche disponibili per le emissioni convogliate e alle disposizioni dell’allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e alle migliori tecniche disponibili per il contenimento delle emissioni diffuse;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 24 novembre 2006, il cui art. 19 prevede che sono di competenza delle Province, fra l’altro, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte di impianti nuovi e di impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 e le funzioni relative all’attività di controllo sulle emissioni in atmosfera dei predetti impianti;

VISTA, altresì, la Legge Regionale n. 16 del 18 Giugno 2007, secondo il cui art. 3, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 24/06 sono di competenza delle Province, fra l’altro, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del D.Lgs. 152/2006 (lettera c) e le funzioni relative all’attività di controllo sulle emissioni in atmosfera dei predetti impianti (lettera d);

RILEVATO che l’attività di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 Kg/g è inclusa nell’elenco degli impianti ed attività in deroga di cui alla PARTE II dell’Allegato IV alla PARTE V del D.Lgs. 152/06, per i quali l’autorità competente – e quindi la Provincia – deve adottare autorizzazioni di carattere generale;

RILEVATO che per l’attività di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno l’Amministrazione Provinciale ha già pubblicato l’autorizzazione a carattere generale con Determina Dirigenziale 2008/659;

RILEVATO che nel D.Lgs. 128/2010 che ha modificato la parte V del D.Lgs. 152/06 è stata cambiata la soglia di produzione e di consumo per la suddetta attività in deroga;

RITENUTO di dover rinnovare l’autorizzazione a carattere generale per l’attività di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno pubblicata con Determina Dirigenziale 2008/659 e di adottare la presente autorizzazione a carattere generale considerando la soglia di produzione e di consumo di utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 Kg/g;

RITENUTO, inoltre, di dover adottare una autorizzazione a carattere generale conforme alla parte V del D.Lgs. 152/06 così come modificata dal D.Lgs. 128/2010;

CONSIDERATO che gli impianti e le attività esistenti di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g già autorizzati in via ordinaria ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e dell'Art. 269 del D.Lgs. 152/06, possono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale se conformi ai requisiti tecnici indicati nell'autorizzazione stessa;

CONSIDERATO che gli impianti e le attività esistenti di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno che hanno già aderito alla Determina Dirigenziale 2008/659 si considerano autorizzati ai sensi della presente autorizzazione di carattere generale se rispettano i requisiti tecnici richiesti per l'adesione;

VISTA la Legge 28 dicembre 1993 n. 549 sulle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 37 dello Statuto della Provincia di Udine;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

DETERMINA

ART. 1

La presente "autorizzazione a carattere generale" è adottata, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, per autorizzare le emissioni provenienti dagli impianti e dalle attività di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento.

I gestori degli impianti e/o delle attività interessati possono aderirvi secondo le modalità ed i tempi specificati negli articoli seguenti.

L'Allegato 1 (Allegato tecnico) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2

L'Amministrazione Provinciale può negare, con esplicito provvedimento, l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale, i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271 commi 3 e 4 o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

ART. 3

La presente autorizzazione generale non si applica - e dovrà pertanto essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 in procedura ordinaria - nei seguenti casi:

- nel caso in cui si emettano sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate nella PARTE II dell'allegato I alla PARTE V del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006;
- nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto e nelle attività, le sostanze o i preparati classificati dal Decreto Legislativo n. 52 del 5 Febbraio 1997 come cancerogeni, mutageni o

- tossici per la riproduzione, a causa del loro contenuto di COV (composti organici volatili), e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- nel caso in cui si utilizzano le sostanze contenenti composti organici clorurati di cui alla Legge del 28 Dicembre 1993 n. 549;
 - se gli impianti e le attività di cui all'Allegato 1 superano le soglie di produzione e consumo previste nella PARTE II dell'Allegato IV alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006 (per stabilire le soglie di produzione e consumo si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività presenti all'interno dello stabilimento);
 - nel caso in cui gli impianti e le attività siano, per soglia di consumo di solvente, soggetti alla disciplina di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 relativo alla emissione di composti organici volatili;
 - qualora gli impianti e le attività di cui all'Allegato 1 siano inclusi all'interno di stabilimenti autorizzati o da autorizzare ai sensi dell'Art. 269.

ART. 4

I gestori degli impianti o delle attività comprese nel predetto Allegato 1, che intendono avvalersi della presente autorizzazione generale (installazione di un nuovo impianto, modifica sostanziale di impianto esistente, trasferimento di un impianto da un luogo ad un altro), devono presentare preventivamente richiesta di adesione all'Amministrazione Provinciale (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Domanda di adesione", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale), da inviarsi anche al Comune ove ha sede l'impianto o le attività.

Trascorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale da parte della Amministrazione Provinciale di Udine e sempre che l'Amministrazione stessa non neghi l'adesione, può essere effettuata l'installazione dell'impianto, la realizzazione della modifica sostanziale o l'avvio dell'attività.

ART. 5

I gestori degli impianti o delle attività di cui al precedente art. 4, che aderiscono alla presente autorizzazione a carattere generale, devono comunicare alla Provincia e al Comune di competenza, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio dell'impianto (è disponibile il modulo "Attività in deroga - Comunicazione messa in esercizio", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale).

La messa a regime dell'impianto deve realizzarsi entro 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio.

Successivamente alla messa a regime e, comunque, entro il tempo massimo di 30 giorni dalla messa a regime, devono essere effettuate misure analitiche delle emissioni.

Copia dei certificati analitici delle misure eseguite durante il primo autocontrollo deve essere inviata, entro 60 giorni dalla data di campionamento, alla Provincia di Udine (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Trasmissione dati analitici*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale).

Negli anni successivi a quello di adesione, le aziende che svolgono attività di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g dovranno eseguire, ogni 5 anni, analisi di autocontrollo.

Gli originali dei certificati analitici prodotti con il primo autocontrollo e con i successivi devono essere conservati presso il sito aziendale, per tutta la durata della presente autorizzazione, a disposizione degli enti di controllo. E' fatta salva la facoltà della Amministrazione Provinciale di Udine di richiedere, in ogni momento, l'invio dei certificati analitici prodotti.

ART. 6

I gestori di impianti ed attività esistenti di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g, già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e dell'Art. 269 del D.Lgs. 152/06 possono presentare domanda di

adesione all'autorizzazione di carattere generale (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Domanda di adesione*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale), da inviarsi anche al Comune ove ha sede l'impianto o le attività, allegando, se necessario, un progetto di adeguamento.

L'adesione alla presente autorizzazione generale comporta, per i soggetti interessati, la decadenza dell'autorizzazione precedentemente rilasciata e, purchè tempestiva, consente ai soggetti stessi (gestori) di continuare l'esercizio delle attività nel rispetto del presente provvedimento, salvo l'eventuale necessità di adeguamento e sempre che l'Amministrazione Provinciale non neghi l'adesione.

Per tali soggetti, il tempo di adeguamento alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dal presente provvedimento e dal relativo allegato è di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale.

ART. 7

I gestori di impianti e/o attività esistenti di cui al precedente art. 6, entro 30 giorni dalla data di adeguamento alle prescrizioni della presente autorizzazione di carattere generale, devono effettuare misure analitiche delle emissioni.

Copia dei certificati analitici delle misure eseguite durante il primo autocontrollo deve essere inviata, entro 60 giorni dalla data di campionamento alla Provincia di Udine (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Trasmissione dati analitici*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale). Negli anni successivi a quello di adesione, le aziende che svolgono attività di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g dovranno eseguire, ogni 5 anni, analisi di autocontrollo.

Gli originali dei certificati analitici prodotti con il primo autocontrollo e con i successivi devono essere conservati presso il sito aziendale, per tutta la durata della presente autorizzazione, a disposizione degli enti di controllo. E' fatta salva la facoltà della Amministrazione Provinciale di Udine di richiedere, in ogni momento, l'invio dei certificati analitici prodotti.

ART. 8

I gestori di impianti ed attività esistenti di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno che hanno già aderito alla Determina Dirigenziale della Provincia di Udine N. 2008/659 si considerano autorizzati ai sensi del presente provvedimento purchè rispettino i requisiti tecnici e adempiano alle prescrizioni dell'allegato 1.

I gestori di impianti ed attività esistenti di impianti e le attività di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno che hanno già aderito alla Determina Dirigenziale della Provincia di Udine N. 2008/659 e che non rispettano i requisiti richiesti per l'adesione al presente provvedimento devono presentare istanza per l'Art. 269 del D.Lgs. 152/06 entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

ART. 9

I gestori di impianti e/o attività esistenti di cui al precedente art. 8 devono effettuare misure analitiche delle emissioni. Per la tempistica del primo autocontrollo si deve fare riferimento a quanto indicato nella Determina Dirigenziale della Provincia di Udine N. 2008/659.

Se non ancora inviata, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, si deve inviare copia dei certificati analitici delle misure eseguite durante il primo autocontrollo, entro 60 giorni dalla data di campionamento alla Provincia di Udine (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Trasmissione dati analitici*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale).

Negli anni successivi a quello di adesione (si considera l'anno di adesione alla Determina Dirigenziale della Provincia di Udine N. 2008/659) le aziende che svolgono attività di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g dovranno eseguire, ogni 5 anni, analisi di autocontrollo.

Gli originali dei certificati analitici prodotti con il primo autocontrollo e con i successivi devono essere conservati presso il sito aziendale, per tutta la durata della presente autorizzazione, a disposizione degli enti di controllo. E' fatta salva la facoltà della Amministrazione Provinciale di Udine di richiedere, in ogni momento, l'invio dei certificati analitici prodotti.

ART. 10

Gli Enti e le Imprese che presentano domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale devono rispettare i requisiti tecnici ed adempiere alle prescrizioni di cui all'Allegato 1.

ART. 11

Deve essere comunicata alla Provincia di Udine ogni eventuale modifica non sostanziale che il gestore dell'impianto o dell'attività intenda realizzare.

Nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica.

E' fatto salvo, in ogni caso, il potere dell'Amministrazione di esprimere il proprio parere successivamente alla data di ricezione della comunicazione.

ART. 12

Deve essere comunicata alla Provincia di Udine ed al Comune territorialmente competente ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta interessata.

Deve essere altresì comunicata, tempestivamente, alla Provincia di Udine ed al Comune di competenza l'eventuale cessazione dell'attività; dalla data di ricevimento di tale comunicazione, da parte dell'Amministrazione Provinciale, l'autorizzazione generale si considera decaduta per il soggetto interessato.

In caso di subentro nella gestione dell'impianto o delle attività da parte di soggetti terzi, il gestore subentrante dovrà presentare preventivamente al subentro una nuova domanda di adesione alla presente autorizzazione (è disponibile il modulo "*Attività in deroga - Domanda di adesione per subentro*", pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale) da inviarsi anche al Comune ove ha sede l'impianto o le attività. Il gestore subentrante potrà continuare, nel rispetto della presente autorizzazione di carattere generale, l'esercizio dell'impianto o della attività purché l'impianto o le attività rimangano invariati. Dalla data di presentazione della nuova adesione, l'autorizzazione generale si considera decaduta per il gestore cedente.

ART.13

E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale di richiedere in qualsiasi momento, ai singoli gestori aderenti tutte le informazioni, la documentazione integrativa e gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

E', altresì, facoltà dell'Amministrazione Provinciale verificare in qualunque momento il rispetto dei requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale. Conseguentemente è facoltà dell'Amministrazione stessa negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o revocarla qualora i requisiti vengano a modificarsi.

ART.14

La presente autorizzazione generale ha validità di 10 anni dalla data della sua pubblicazione. I gestori di impianti ed attività di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g sono autorizzati per 10 anni dalla data di prima adesione. La validità di adesione dei 10 anni è in vigore anche per i gestori di impianti ed attività di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g che avevano aderito alla Determina Dirigenziale della Provincia di Udine N. 2008/659 purché essi rispettino i requisiti richiesti per l'adesione al presente provvedimento. Non hanno effetto su tale termine le domande di

adesione relative alle modifiche dei stabilimenti e ai subentri. Quarantacinque giorni prima della scadenza dei 10 anni dalla data di adesione il gestore presenta una domanda di adesione alla autorizzazione generale vigente.

ART. 15

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di emissioni in atmosfera.

ART.16

I contenuti del presente provvedimento e del relativo allegato potranno essere modificati per motivazioni legati alla tutela dell'ambiente e della salute.

ART. 17

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nel suo allegato comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 278 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 del Decreto stesso.

ART. 18

Il presente provvedimento autorizzativo riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera. I gestori degli impianti e delle attività di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g possono svolgere l'attività stessa solo nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, anche in relazione alle classi di insalubrità.

ART. 19

La presente autorizzazione a carattere generale viene pubblicata all'Albo e sul sito Internet della Amministrazione Provinciale di Udine. Copia della presente autorizzazione viene trasmessa all'ARPA Dipartimento Provinciale di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5, agli Sportelli Unici e alle Associazioni di Categoria operanti sul territorio provinciale.

ART. 20

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni 120 dalla sua pubblicazione.

Allegato 1

Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g

1 Indicazioni generali

Sono autorizzate le emissioni in atmosfera dalle fasi di finitura del manufatto quali l'eventuale sbiancatura, tinteggiatura, essiccazione della tinta, applicazione del fondo, essiccazione del fondo, carteggiatura, applicazione della finitura, essiccazione della finitura.

2 Prescrizioni

2.1 Qualità e quantità materie prime ed ausiliarie utilizzate

L'adesione all'autorizzazione generale prevede che il quantitativo massimo di solvente nei prodotti utilizzati sia complessivamente inferiore o uguale a 15 t/anno.

I prodotti vernicianti non possono contenere solventi organici clorurati di cui alla L. 28 dicembre 1993 n. 549, le sostanze di cui alla classe I Tabelle A1 e A2 PARTE II dell'Allegato I alla PARTE V del D.Lgs. 152/06, le sostanze o i preparati classificati dal Decreto Legislativo n. 52 del 5 Febbraio 1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro contenuto di COV (composti organici volatili), e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60; R61.

Le schede tecniche e di sicurezza aggiornate dei prodotti vernicianti utilizzati contenenti solventi organici volatili, devono essere allegate alla adesione all'autorizzazione generale ed essere numerate.

Il consumo annuo dei prodotti vernicianti e dei solventi deve essere registrato annualmente (è disponibile il modello della **Tabella 1**):

Intervallo temporale: da.....a.....							
Giorni lavorati nel periodo di riferimento.....							
Ciclo verniciatura	Tipologia prodotto e numero scheda sicurezza	Fornitore prodotto	Quantità di prodotto utilizzata (kg/a)	Quantità di materia solida (kg/a)	Solvente organico contenuto nei prodotti utilizzati (kg/a)	% RS	% COV
Tinta all'acqua							
Tinta a solvente							
Fondo all'acqua							
Fondo a solvente							
Finitura all'acqua							
Finitura a solvente							
Diluenti per prodotti vernicianti							
Diluenti di pulizia e lavaggio							
Isolante con solvente							
Altro (specificare)							
Totale							

Tabella 1: consumo annuo prodotti vernicianti e solventi. % RS: percentuale di residuo solido (dato ricavabile dalle schede tecniche e di sicurezza); % COV percentuale di composti organici volatili

Note alla compilazione della tabella: devono essere registrati i prodotti contenenti i solventi organici acquistati ed effettivamente utilizzati nel periodo di riferimento

Il consumo annuo dei prodotti vernicianti e dei solventi deve essere inviato all'Amministrazione Provinciale (è disponibile il modulo "Attività in deroga - *Invio dati consumo annuo dei solventi*" pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale). Nel caso in cui gli impianti sono nuovi si prescrive il primo invio del modulo al 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di adesione compilato con i dati relativi al consumo effettivo al 31 Dicembre dell'anno di adesione. Nel caso di impianti esistenti si prescrive il primo invio del modulo contestualmente alla domanda di adesione, compilato con i dati relativi al consumo effettivo degli ultimi 12 mesi. Si prescrive, poi, per tutti gli impianti l'invio del modulo al 31 Gennaio di ogni anno successivo, compilato con i dati relativi al consumo effettivo al 31 Dicembre dell'anno precedente.

2.2 Sistemi di abbattimento

Le emissioni derivanti da tutte le attività di verniciatura del manufatto (comprese le fasi di pulizia e di lavaggio degli impianti ed apparecchiature e le miscele dei prodotti vernicianti), devono essere captate e convogliate prima dello scarico in atmosfera.

In particolare, la sbiancatura, la tinteggiatura, l'essiccazione della tinta, l'applicazione del fondo, l'applicazione della finitura devono essere svolte all'interno di cabine e tunnel dotati di idonei impianti di captazione e i relativi effluenti devono essere trattati con sistemi di depolverazione a secco o ad umido, con un successivo stadio di adsorbimento dei solventi con filtro a carboni attivi. Lo stadio di adsorbimento a carboni attivi può essere omesso nel caso in cui la ditta utilizzi cicli di verniciatura con prodotti vernicianti per l'applicazione della tinta, del fondo e della finitura all'acqua oppure nel caso in cui si utilizzino prodotti la cui % media in peso di COV sia inferiore al 50% (il calcolo dovrà essere eseguito su base annua sui prodotti vernicianti, catalizzatori, diluenti e solventi di pulizia e di lavaggio), oppure si dimostri, con il controllo analitico iniziale, di rispettare i valori limite di emissione a camino indicati in **Par. 2.3**. Il carbone attivo, se utilizzato, deve essere sostituito con cadenza relazionata al tipo di carbone e al tipo di solventi organici presenti nei prodotti vernicianti utilizzati.

Gli effluenti provenienti dalla carteggiatura devono essere trattati in impianti di filtrazione a secco (filtrazione su banchi aspirati).

Le cabine di verniciatura devono essere chiuse su almeno tre lati e la miscelazione dei prodotti vernicianti deve essere eseguita all'interno di un locale o cabina dotato di impianto di aspirazione. Le cabine degli impianti nuovi devono essere predisposte per l'eventuale utilizzo dei filtri a carboni attivi.

Le caratteristiche tecniche dei sistemi di abbattimento utilizzati nei diversi punti di emissione devono essere allegate alla adesione all'autorizzazione generale. Sono disponibili per l'invio dei dati tecnici i modelli delle **Tabelle 2, 3, 4**.

Scheda Tecnica sistema di abbattimento a secco per polveri	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
PARAMETRI	DATI PROGETTUALI
Portata massima (Nm ³ /h)	
Temperatura di emissione (° C)	
Sezione del condotto di emissione (m ²)	
Altezza del condotto di emissione rispetto al colmo del tetto (m)	
Metodo di pulizia	
Perdita di carico (M Pa)	
Superficie filtrante totale (m ²)	
Efficienza captazione %	

Tabella 2: scheda tecnica sistema di abbattimento a secco per polveri

Scheda Tecnica sistema di abbattimento a umido per polveri	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
PARAMETRI	DATI PROGETTUALI
Portata massima (Nm ³ /h)	
Temperatura di emissione (° C)	
Sezione del condotto di emissione (m ²)	
Altezza del condotto di emissione rispetto al colmo del tetto (m)	
Portata di liquido (m ³ /s)	
Pressione del liquido (M Pa)	
Velocità attraversamento effluente gassoso (m/s)	

Tabella 3: scheda tecnica sistema di abbattimento a umido per polveri

Sistema tecnica sistema di abbattimento per composti organici	
IMPIANTO o ATTIVITA':	
PUNTO DI EMISSIONE n.:	
<i>Sistema di abbattimento</i>	
PARAMETRI	DATI PROGETTUALI
Portata massima in fase di applicazione (Nm ³ /h)	
Portata massima in fase di essiccazione (Nm ³ /h)	
Temperatura di emissione (° C)	
Sezione del condotto di emissione (m ²)	
Altezza del condotto di emissione rispetto al colmo del tetto (m)	
Velocità attraversamento effluente gassoso (m/s)	
Peso carbone attivo (kg)	
Superficie specifica (m ² /g)	
% saturazione in peso	
Efficienza captazione (%)	

Tabella 4: scheda tecnica sistema di abbattimento per composti organici

Le aziende devono tenere e compilare un quaderno di conduzione e manutenzione degli impianti di abbattimento nel quale le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento devono essere opportunamente registrate secondo il modello previsto in Appendice 2 dell'Allegato VI alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006 e riportato in **tabella 5**. Il registro deve essere messo a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Ragione sociale					
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera n° del...../...../.....					
Sigla punti di emissione	Tipologia impianto di abbattimento	Motivo interruzione dell'esercizio	Data ed ora dell'interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata (ore)

Tabella 5: registro manutenzione sistemi di abbattimento

Note alla tabella: devono essere annotati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni dell'impianto produttivo

2.3 Valori limite

Gli impianti devono rispettare i limiti di emissione di **Tabella 6:**

Inquinante	Valore limite (mg/Nm³)
<i>Polveri Fase di verniciatura manufatto</i>	3
<i>Polveri Fase di carteggiatura</i>	10
<i>Composti organici Classe I Fase di applicazione</i>	5 con flusso di massa ≥ 25 g/h
<i>Composti organici Classe II Fase di applicazione</i>	20 con flusso di massa ≥ 100 g/h
<i>Composti organici Classe III Fase di applicazione</i>	150 con flusso di massa ≥ 2000 g/h
<i>Composti organici Classe IV Fase di applicazione</i>	300 con flusso di massa ≥ 3000 g/h
<i>Composti organici Classe V Fase di applicazione</i>	600 con flusso di massa ≥ 4000 g/h
<i>Carbonio Organico Totale Fase di essiccazione</i>	50*

Tabella 6: valori limite di emissione

Note alla tabella: la valutazione dei flussi di massa relativi a un'unica fase lavorativa dalla quale le emissioni sono convogliate in più camini deve essere eseguita sommando i contributi delle emissioni dei singoli camini.

Ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classe diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

*espresso come mgC/Nm³

2.4 Periodicità dei controlli

Le aziende devono eseguire una campagna di rilevamenti alle emissioni entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto (in caso di impianto nuovo, trasferito o soggetto a modifica sostanziale) e, se impianto esistente già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi del DPR 203/88 e dell'Art. 269 del D.Lgs. 152/06, entro 30 giorni dalla data di adeguamento alla presente autorizzazione a carattere generale. Invece, le aziende già in possesso della adesione alla Determina Dirigenziale 2008/659 devono fare riferimento per il primo autocontrollo alla tempistica indicata nella Determina Dirigenziale 2008/659. Per messa a regime si intende la conduzione dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Anche gli impianti esistenti devono eseguire una campagna di rilevamenti nelle condizioni di esercizio più gravose.

Tutte le aziende devono, poi, eseguire controlli analitici periodici (ogni 5 anni dalla data del primo autocontrollo) delle emissioni successivi alla campagna di rilevamenti iniziale.

2.5 Metodi di analisi e di campionamento

Per le attività esistenti e nuove sono validi i metodi di misura precedentemente in uso elencati in **Tabella 7**.

UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
UNI EN 13284- 1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.
UNI EN 13649:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo mediante carboni attivi e desorbimento con solvente.

Tabella 7: metodi di misura validi per impianti esistenti e nuovi. Si considerano validi gli eventuali aggiornamenti normativi dei metodi di misura riportati in tabella.

I metodi di analisi prescritti per gli impianti nuovi restano validi fino all'emanazione del decreto che aggiornerà l'allegato I alla PARTE V del D.Lgs. 152/06.

La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di Tabella 5 deve essere eseguita secondo i criteri riportati in Allegato 6 alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi quando le concentrazioni, calcolate come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

Per gli impianti esistenti:

- la direzione del flusso allo sbocco e la sezione di misurazione dovranno essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001;
- i camini (foro di prelievo, tronchetto) devono essere conformi alle norme tecniche, si raccomandano tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 X 250 mm per condotti di dimensioni maggiori di 0,7 m; i tronchetti devono essere dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm). Le metodologie di campionamento dovranno essere conformi alla norma tecnica UNI 10169:2001. L'accesso ai camini, nel caso in cui si rendesse necessario eseguire controlli alle emissioni, deve essere garantito a norma di sicurezza e nel rispetto dei requisiti del punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001. In questi casi, le aziende

devono anche attenersi, per le modalità di accesso ai camini, alle prescrizioni stabilite dall'ente di controllo alle emissioni.

Per gli impianti nuovi:

- i condotti di espulsione delle emissioni devono superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
- la direzione del flusso allo sbocco e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001;
- i camini devono essere conformi (foro di prelievo e tronchetto) alle norme tecniche, in particolare si raccomandano tronchetti di diametro 125 mm o di area superficiale pari a 100 X 250 mm per condotti di dimensioni maggiori di 0,7 m. I tronchetti devono essere dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007 (per i tronchetti di 125 mm di diametro gli spessori sono accettabili fino al minimo di 6 mm). Le metodologie di campionamento devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 13284-1:2003 (punto 5.3 e Allegato C). L'accesso ai camini, nel caso in cui si rendesse necessario eseguire controlli alle emissioni, deve essere garantito a norma di sicurezza e nel rispetto dei requisiti del punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001. In questi casi, le aziende devono anche attenersi, per le modalità di accesso ai camini, alle prescrizioni stabilite dall'ente di controllo alle emissioni.

2.6 Anomalie o guasti

Se si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'azienda deve cessare immediatamente l'attività e la deve riprendere solo a guasto riparato. L'intervento deve essere riportato nel registro di conduzione e manutenzione degli impianti di abbattimento (**tabella 5**). La Provincia deve essere informata entro le otto ore successive al guasto o alla anomalia (numeri di fax: 0432/279859 e 0432/279875) e potrebbe disporre ulteriori prescrizioni.

2.7 Registrazioni

Il gestore deve conservare nella sede in cui è localizzato l'impianto, a disposizione dell'autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'autorità competente per aderire alla presente autorizzazione, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste.

IL DIRIGENTE

Dott. Marco Casasola

Responsabile del procedimento	Dott. Marco Santarossa	Tel: 0432 279809	
Istruttore tecnico	dott.sa Valeriana Mancinelli	Tel: 0432 279808	e-mail:valeriana.mancinelli@provincia.udine.it